

Allegato "A" al n.2444/1585 di repertorio
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) - È costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"BCC Servizi Assicurativi S.r.l."

La Società fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

2) - La Società ha sede in Milano.

La Società può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo con decisione pubblicata a norma dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del C.C.

3) - La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza e assistenza commerciale prevalentemente a favore di società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, tra cui a mero titolo esemplificativo: la messa a disposizione di servizi informatici, di elaborazione e gestione dati; lo svolgimento di attività di analisi e studi di mercato, stime e valutazioni di beni; la prestazione di attività di formazione e di aggiornamento; la gestione amministrativa delle pratiche sinistri.

La Società, in presenza dell'autorizzazione e iscrizione di legge, può altresì svolgere l'attività di distribuzione assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e sue successive integrazioni e modifiche.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre compiere qualunque operazione finanziaria ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché, se rispondenti all'interesse della società, prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

4) - La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

CAPITALE - AUMENTO E RIDUZIONE

5) - Il capitale della Società è di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.

Salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento, in tal caso, spetterà ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

6) - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

7) - Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

DIRITTI DEI SOCI

8) - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il domicilio dei soci, come quello degli Amministratori, e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal competente registro delle imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto, in proporzione alle quote di partecipazione da ciascuno rispettivamente possedute.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da inviarsi dal socio che intende alienare la partecipazione agli altri soci, al domicilio risultante dal registro delle imprese, a mezzo lettera raccomandata A.R.; in tale comunicazione debbono essere indicati l'entità della partecipazione da alienare, il prezzo e le condizioni della vendita.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il socio alienante sarà libero di trasferire la detta partecipazione alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento dovrà comunque avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine in questione.

La Società non può prendere atto del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

DIRITTO DI RECESSO

10) - Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge, nel rispetto dei termini e delle modalità in appresso descritti.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso è stata iscritta nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il detto termine decorre dal giorno in cui il socio recedente è venuto a conoscenza del fatto medesimo. L'organo amministrativo è comunque tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della Società, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2473 C.C.

11) - Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) - Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto già stabilito per legge:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, loro eventuali compensi e indennità di fine rapporto, nonché la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione, e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- 8) le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva di cui al successivo articolo 36 del presente statuto.

13) - Con riferimento alle materie di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo 12, nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo 12, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

14) - Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con delibera assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione; la decisione potrà essere assunta attraverso:

a) un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ed all'organo di controllo, se nominato; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della Società, a tutti i soci, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con un unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

15) - Tutte le decisioni dei soci, tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare, dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

16) - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea può svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, anche senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o, eventualmente, il Notaio. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario, ovvero il Presidente ed il Notaio, redigono e sottoscrivono il verbale, contenente le indicazioni previste dalla legge.

17) - L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per l'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci ed all'organo di controllo se nominato, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

- lettera spedita ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

- messaggio telefax o di posta elettronica spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla Società; i soci dovranno prima dell'assemblea confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

18) - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti ovvero per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

19) - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci e di intervenire all'assemblea. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

20) - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque con delega scritta che deve essere conservata dalla Società.

21) - È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

22) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o, in caso di amministrazione affidata a più amministratori che non costituiscano un Consiglio, dal più anziano degli amministratori ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

23) - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Dal verbale devono risultare la data dell'assemblea e, per attestazione del Presidente, la regolare costituzione della stessa ed, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei presenti ed il capitale rappresentato da ciascuno; il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE

24) - La Società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, fra i quali il Presidente nominato dall'Assemblea, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente con funzioni vicarie.

25) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) consiglieri o dall'organo di controllo se nominato, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro ed all'organo di controllo, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.

L'avviso dovrà indicare le materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, anche senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o, eventualmente, il Notaio. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il segretario.

26) - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

27) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

28) - Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente, potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti per le decisioni dei soci dall'art. 14) del presente statuto; anche in tal caso, copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà, pertanto, inviata, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato; dai documenti sottoscritti dagli amministratori dovranno

comunque risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 del c.c..

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al novanta per cento.

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

29) Salvo quanto appresso previsto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la maggioranza degli stessi) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

30) - La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati nei limiti della delega conferita, all'Amministratore Unico o agli Amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e con gli stessi limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione; la rappresentanza legale spetta altresì al Direttore Generale, qualora nominato, nei limiti dei poteri conferiti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dal Consigliere più anziano nella carica o, nel caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. Nei confronti dei soci e dei terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento.

31) - L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti. L'Organo Amministrativo può nominare, altresì, un Direttore Generale determinandone i relativi poteri.

POTERI DI AMMINISTRAZIONE

32) - All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo le eventuali limitazioni stabilite all'atto della nomina.

33) - Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

34) - Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio, la decisione di nomina può attribuire i poteri di amministrazione alle stesse disgiuntamente o congiuntamente.

In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente. Si applicano, in questo caso, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2257 del c.c..

Se l'amministrazione viene affidata congiuntamente a più persone, all'atto della nomina verrà stabilito se per il compimento degli atti sociali è necessario il consenso di tutti gli amministratori o solo della maggioranza di essi.

35) - All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

Allo stesso Organo Amministrativo potrà essere inoltre corrisposto un compenso in misura fissa o variabile, anche sotto forma di partecipazione agli utili, nonché una indennità di fine rapporto accantonabile annualmente, nelle forme e con le modalità stabilite con apposita decisione dei soci.

SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

36) - Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci il controllo legale, compresa la revisione legale dei conti, spetta ad un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi, aventi i requisiti di legge, nominati con decisione dei soci che provvedono anche alla determinazione del compenso spettante ai medesimi per l'intero periodo della durata del suo ufficio ed a quant'altro richiesto dalla legge.

È fatta salva la possibilità dei soci di nominare un revisore avente i requisiti di legge.

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili, e hanno tutti i poteri ed i doveri stabiliti dalla legge.

In caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

BILANCIO E UTILI

37) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a norma dell'art. 2364 C.C.

38) - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non raggiunga il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

È fatto salvo il disposto dell'art. 2463 c.c. quarto e quinto comma, ove applicabile.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2433-bis c.c.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

39) - La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero ricorrere al finanziamento dei soci, a titolo fruttifero o infruttifero, secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti in materia. Salva diversa espressa previsione i finanziamenti soci si intendono infruttiferi di interessi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

40) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci a norma di legge.

Salva diversa delibera dell'assemblea, ai liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

RINVIO

41) - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

In originale firmato:

Pietro Galbiati

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, escluso il frontespizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Dal mio Studio, data dell'apposizione della firma digitale.

